



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

DECRETO N. 5 del 23/04/2020

OGGETTO: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART.73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

IL SINDACO

richiamati:

- l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», ove si dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;
- il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», ove si stabilisce che «In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

dato atto che il Comune non è dotato di un regolamento che disciplini le sedute di Consiglio comunale e Giunta comunale in modalità di videoconferenza;

ritenuto di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio comunale e della Giunta comunale per le motivazioni di cui alle norme citate, per tutta la durata dell'emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione, come segue:

1. la modalità in videoconferenza delle sedute degli organi elettivi rientra nelle prerogative del Sindaco, non essendo prevista la figura del Presidente del Consiglio;
2. in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale, il suo vice ed i responsabili di settore titolari di posizione organizzativa, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per il Comune, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni



- cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
3. la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune. La sede è pertanto virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza;
 4. la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate in questo atto;
 5. al momento della convocazione della seduta, se si procede in videoconferenza, potrebbero essere fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso tramite link al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero si potrà procedere mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o forniti direttamente dall'Amministrazione o con strumenti e programmi di proprietà del medesimo consigliere;
 6. per le sedute del Consiglio comunale, la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei Consiglieri comunali e/o con un collegamento/link dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, mentre, per le sedute di Giunta comunale la videoconferenza avviene esclusivamente tra Sindaco, Assessori e Segretario comunale in seduta segreta senza forme di pubblicità;
 7. ogni Consigliere comunale è tenuto a dichiarare la disponibilità ad utilizzare propri mezzi telematici per il collegamento ovvero la propria presenza alla seduta, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale previste dalla normativa;
 8. la pubblicità delle sedute del Consiglio comunale può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale e i propri collaboratori e/o il vice, se si discute di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi;
 9. ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
 10. la presentazione dei documenti in seduta del Consiglio comunale può essere sostituita dalla lettura e dal deposito, mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla segreteria del Comune prima dell'apertura dei lavori del Consiglio comunale;
 11. il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ex art.97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;
 12. la seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Sindaco valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento, dallo statuto e dalla legge;
 13. le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza, compresa la segretezza della seduta, le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio;
 14. la seduta può anche avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione. Tale modalità è indicata nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio comunale o di Giunta comunale, quest'ultima anche verbale;
 15. al termine della votazione il Sindaco dichiara l'esito e il Segretario comunale verbalizza il voto ed i presenti;
 16. la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di alcuni componenti in videoconferenza;
 17. la seduta può prevedere la presenza nella sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza;
 18. la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell'ora di chiusura;
 19. in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca la videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per le verifiche tecniche, per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo vice, e secondo le modalità sopra indicate. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile ripristinare il collegamento di qualche partecipante e sussistendo il numero legale tra i partecipanti in presenza e in collegamento, il Consiglio proseguirà nei lavori dandone atto nel verbale.
 20. La seduta verrà video registrata di concerto col personale degli uffici comunicazione e staff.



21. se la seduta si svolge nella sede comunale e sono presenti tutti i componenti, compreso il Segretario comunale o il suo vice ed i responsabili di settore titolari di posizione organizzativa, non si procede con le modalità della videoconferenza;

DISPONE

- l'approvazione delle misure sopra indicate per la seduta degli organi elettivi, Consiglio comunale e Giunta comunale, in videoconferenza;
- la pubblicazione di questo all'Albo Pretorio informatico del Comune e sul sito istituzionale;
- l'invio di questo atto al Segretario Comunale, alle Posizioni Organizzative, ai Consiglieri Comunali e agli Assessori, nonché alla locale Stazione dei Carabinieri.

L'efficacia legale di questo atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

Il Sindaco
MANNA FRANCESCO GIUSEPPE

documento firmato digitalmente